

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE FALLIMENTARE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI  
DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI  
CATANZARO

redatta ai sensi dell'articolo 68, comma 2 D.lgs. 12 gennaio 2019, n.  
14 in merito al

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE  
PROPOSTO DAL SIG. ZUCCO VINCENZO

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

## Sommario

|                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Premessa .....                                                                                                                               | 2  |
| 2. Composizione del nucleo familiare e determinazione spese mensili familiari.....                                                              | 5  |
| 3. Situazione Patrimoniale e reddituale.....                                                                                                    | 6  |
| - Patrimonio immobiliare del debitore.....                                                                                                      | 6  |
| - Patrimonio mobiliare del debitore.....                                                                                                        | 6  |
| 4. Situazione debitoria.....                                                                                                                    | 7  |
| 4.1 Consistenza debiti.....                                                                                                                     | 7  |
| 4.2 Analisi dei singoli debiti.....                                                                                                             | 8  |
| 5. L'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria e alle altre banche dati pubbliche e private e le altre verifiche<br>del Gestore della Crisi..... | 10 |
| 6. Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere le obbligazioni .....                                                               | 11 |
| 7. Inesistenza di atti in frode ai creditori.....                                                                                               | 12 |
| 8. Meritevolezza.....                                                                                                                           | 14 |
| 9. Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.....                                                                        | 15 |
| 10. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione.....                                                                 | 21 |
| 11. Merito creditizio del soggetto che ha effettuato il finanziamento.....                                                                      | 23 |
| 12. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata.....                                                          | 26 |
| 13. Giudizio finale sulla domanda del ricorrente e sul piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.....                                | 27 |

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

**1. PREMESSA**

Il sottoscritto dott. Gregorio Tassoni, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catanzaro al n. 141/A, con studio in Catanzaro alla via A. Turco n. 93 C.F. TSSGGR61L08C352K; pec [tassoni.gregorio@pec.it](mailto:tassoni.gregorio@pec.it), è stato nominato in data 22.05.2025 dall'OCC – Ordine dei dottori Commercialisti di Catanzaro, quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti ai gestori della crisi degli Organismi di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore richiesta dal sig. Zucco Vincenzo, nato a Catanzaro in data 29/10/1965, codice fiscale ZCCVCN65R29C352J, residente in Davoli (CZ), in Via J.F. Kennedy (all. 1).

Pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 D.L.gs. 14/2019, il debitore presenta una proposta di piano ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 e seguenti del CCII.

Il sottoscritto professionista, dopo aver accettato l'incarico, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del Regio Decreto 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dalla legge ed inoltre attesta:

- 1) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- 2) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- 3) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al piano;
- 4) che non è parente o affine entro il quarto grado del debitore medesimo.

Inoltre, ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 67 e seguenti del D.lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14, e cioè il ricorrente:

- risulta qualificabile come consumatore ai sensi del comma 1 lett. e dell'art. 2 della Legge 19 gennaio 2019 n. 14, che definisce il consumatore»: *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d'impresa o professionali.

Il Sig. Zucco Vincenzo svolge l'attività di dipendente pubblico della Regione Calabria. Come si vedrà in seguito, la situazione debitoria è maturata in conseguenza di una esposizione finanziaria sempre maggiore, conseguente al reiterato tentativo di consolidare la precedente debitoria con un nuovo finanziamento ottenuto di volta in volta. Il debito pertanto era generato da finanziamenti attraverso i quali si estinguevano finanziamenti precedenti, trattenendo la differenza necessaria a far fronte alle esigenze familiari del momento.

- risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII in quanto si trova in uno *“stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza e che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*;

- il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il Sig. Zucco ha già depositato una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ed il sottoscritto gestore della crisi, in data 02/04/2024 ha trasmesso la propria relazione, su cui sono stati richiesti dal Giudice chiarimenti puntualmente forniti. Il 17/12/2014 il Giudice ha ritenuto non ammissibile il procedimento incardinato, perché mancante della domanda per richiedere al Tribunale di accedere allo strumento di regolazione della procedura.

A tal proposito il debitore ha depositato la domanda suddetta , corredata della documentazione

richiesta dall'art. 67 del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- Certificazione Unica dei redditi degli anni 2020-2021-2022-2023;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia della ricorrente;
- certificato di stato di famiglia;

Tuttavia, il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile dal Giudice con provvedimento del 14/05/2025, in quanto non risultava depositata né la nomina dell'OCC, né la domanda risultava presentata dall'OCC né, tanto meno la relazione particolareggiata del gestore.

Lo scrivente, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 procederà a relazionare circa la proposta di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulata dal Sig. Zucco Vincenzo (all.2) e a redigere una relazione particolareggiata della crisi sui seguenti temi:

a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal Signor Zucco Vincenzo a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

f) giudizio in merito al fatto che il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

g) indicazione presunta dei costi della procedura.

## 2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E DETERMINAZIONE SPESE MENSILI FAMILIARI

Il ricorrente ha dichiarato che il suo nucleo familiare, oltre che dallo stesso, è così composto:

■ dalla sig.ra ■  
■  
■ dal figlio ■  
■  
■ dalla figlia ■  
■

come da certificato stato di famiglia rilasciato dal Comune di Davoli (CZ)

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia.

Il Signor Zucco ha quantificato le spese minime necessarie mensili per il proprio sostentamento in complessivi euro 1.600,00 fino alla data di chiusura del piano e risananti dal prospetto seguente, importi in euro:

| <b>1) Totale Spese Mensili</b>                       | <b>1.600,00</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>2) Totale entrate Mensili</b>                     | <b>2.400,00</b> |
| <b>Voce</b>                                          | <b>Mensile</b>  |
| Alimenti e bevande                                   | 300,00          |
| Abbigliamento e calzature                            | 100,00          |
| Spese sanitarie                                      | 100,00          |
| Spese scolastiche                                    | 20,00           |
| Spese locazione immobile                             | 550,00          |
| Energia Elettrica Gas e canone RAI                   | 150,00          |
| RCA                                                  | 30,00           |
| Spese carburante e manutenzione automobile           | 65,00           |
| Comunicazioni (telefonia fissa e mobile ed internet) | 35,00           |
| Assegno di mantenimento                              | 200,00          |
| Varie                                                | 50,00           |
| TOTALE                                               | € 1.600,00      |

L'analisi dei dati ISTAT per tipologia familiare e riferiti all'ultimo anno preso in considerazione (2023), riguardanti un nucleo familiare composto da 4 persone, di cui 2 maggiorenni e 2 minorenni nella fascia di età 11-17, per il Mezzogiorno d'Italia è di euro 1.769,86, quale spesa mediana mensile ed euro 2.118,05 quale spesa media mensile.

Ne deriva che le spese mensili, per come dichiarate dal ricorrente, necessarie al mantenimento dell'intero nucleo familiare, sono inferiori rispetto al parametro individuato dalle statistiche dell'ISTAT.

### 3. SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE

Il Sig. Zucco, in sede di proposta ed in seguito alle richieste effettuate dallo scrivente, presa visione delle risultanze delle banche dati, ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in modo da permettere all'organo giudicante ed ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa. Il sottoscritto Gestore, avendo analizzato compiutamente la documentazione prodotta, conferma quanto riportato nel piano di ristrutturazione dei debiti redatto dal Sig. Zucco in merito alle risultanze patrimoniali e reddituali.

6

#### **PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL DEBITORE**

Il sig. Zucco Vincenzo non ha alcun immobile di proprietà, atteso che l'immobile acquistato nell'anno 2009, al prezzo di euro 110.000,00, per il quale aveva contratto un mutuo con [REDACTED] di Catanzaro di euro 140.000,00, in seguito all'inadempienza nel pagare le rate, nell'anno 2020 è stato venduto con la procedura esecutiva. Tale circostanza è confermata dagli accertamenti fatti dallo scrivente e dalle dichiarazioni rese dallo stesso Zucco in sede di incontro.

#### **PATRIMONIO MOBILIARE DEL DEBITORE**

L'attivo disponibile consta fondamentalmente:

- 1) [REDACTED], acceso presso Poste Italiane SpA. Il saldo residuo esistente alla data del 31 dicembre 2023 è pari ad € 1.121,73.
- 2) **Stipendio** – Il sig. Zucco è dipendente della Regione Calabria, percepisce un netto medio

mensile in busta paga di circa € 1.100,00 somma già ridotta di euro 368,00 per la cessione in delega riguardante il finanziamento contratto con [REDACTED], e di altrettanti euro 368,00 per la cessione di stipendio relativa al finanziamento concesso da [REDACTED].

**Beni mobili registrati** - Il sig. Zucco Vincenzo risulta proprietario di un'auto economica con valore commerciale non superiore ad € 1.000,00 utilizzata per recarsi al lavoro;

Il Sig. Zucco ha fornito una attestazione ISEE per l'anno 2024 di € 7.214,88.

Di seguito sono esposti i dati reddituali del ricorrente.

Come già ricordato, il Sig. Zucco è dipendente a tempo indeterminato presso la Regione Calabria con la qualifica di istruttore amministrativo contabile.

Di seguito vengono evidenziati i dati reddituali ricavati dalla certificazione UNICA degli anni 2020-2021-2022-2023-2024 (all.3):

| Periodo d'imposta                           | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Documento                                   | Certificazione Unica | Certificazione Unica | Certificazione Unica | Certificazione Unica | Certificazione Unica |
| Datore di lavoro, altro sostituto d'imposta | [REDACTED]           | [REDACTED]           | [REDACTED]           | [REDACTED]           | [REDACTED]           |
| Reddito                                     | € 23.540,01          | € 23.298,92          | € 24.552,25          | € 25.637,06          | € 26.463,58          |

#### 4. SITUAZIONE DEBITORIA

##### 4.1 Consistenza debiti

I dati della situazione debitoria attuale del Signor Zucco sono meglio riassunti nel seguente prospetto:

| CREDITORE                        | DEBITORE       | RAGIONI DEL DEBITO                                                                                 | IMPORTO DOVUTO      | CATEGORIA CLASSE |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| ██████████                       | Zucco Vincenzo | Prestito personale                                                                                 | € 16.194,05         | Chirografo       |
| ██████████                       | Zucco Vincenzo | Prestito personale                                                                                 | € 11.778,05         | Chirografo       |
| ██████████                       | Zucco Vincenzo | Linea di credito                                                                                   | € 2.237,11          | Chirografo       |
| ██████████                       | Zucco Vincenzo | Trattasi di debiti per infrazione al Codice della strada, Add.le reg.le e com.le Irpef, Tasse auto | € 961,82            | Privilegio       |
| ██████████                       | Zucco Vincenzo | Trattasi di debiti per infrazione al Codice della strada, Add.le reg.le e com.le Irpef, Tasse auto | € 6.243,79          | Chirografo       |
| ██████████                       | Zucco Vincenzo | Trattasi di TARI e servizio idrico                                                                 | € 2.779,74          | Privilegio       |
| ██████████                       | Zucco Vincenzo | Muto fondiario +saldi c/c                                                                          | € 161.783,20        | Chirografo       |
| ██████████                       | Zucco Vincenzo | Compenso                                                                                           | € 2.281,00          | Prededucibile    |
| <b>TOTALE DEBITO COMPLESSIVO</b> |                |                                                                                                    | <b>€ 204.258,76</b> |                  |

Quasi tutti i creditori hanno precisato gli importi loro corrispondenti.

#### 4.2 Analisi dei singoli debiti:

| CREDITORE  | TIPO                                                              | IMPORTO DEBITO | ANNO | DEBITORE |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| ██████████ | Contratto di mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento | € 16.194,05    | 2019 | Zucco    |

Il debito deriva dal contratto di mutuo n. 638157 del 13/03/2019, di euro 44.160,00, per la durata di 120 mesi. ██████████ ha precisato, con nota del 06 ottobre 2025 (all.4), di aver incassato € 27.965,95, e che alla data del 6/10/2025 il debito residuo ammonta ad € 16.194,05. Si tratta di un prestito con delega di pagamento, come si evince dalle buste paga esibite.

| CREDITORE  | TIPO             | IMPORTO DEBITO | ANNO | DEBITORE |
|------------|------------------|----------------|------|----------|
| ██████████ | Linea di credito | € 2.237,11     | 2007 | Zucco    |

Il debito riguarda la concessione di una linea di credito con limite massimo di utilizzo di € 2.000,00. Il contratto è stato sottoscritto in data 07.11.2007 con ██████████, società fusa per incorporazione con ██████████. Come da comunicazione pervenuta a mezzo mail del 09 ottobre 2025 da ██████████ (all.5), l'ammontare complessivo del debito è pari ad euro 2.237,11, a fronte di un rimborso dello stesso effettuato pari ad euro 1.317,923.

| CREDITORE  | TIPO                                                                            | IMPORTO DEBITO | ANNO | DEBITORE |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| ██████████ | Contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione | € 11.778,05    | 2018 | Zucco    |

L'importo del suddetto debito è determinato dal contratto di finanziamento n. 20150, stipulato con ██████████ il 16/03/2018, di € 44.160,00, per la durata di 120 mesi. (all.6) Il credito è stato ceduto alla ██████████ in data 31/08/2018, come da comunicazione della ██████████ del 28.11.2024. La ██████████, interrogata con lettera di circolarizzazione del 03.10.2025, non ha, ad oggi, dato riscontro, per cui si è proceduto al calcolo del debito residuo, sulla base dei dati contrattuali, risultando pari ad € 11.778,05. Si tratta di un prestito con cessione del quinto dello stipendio, come si evince dalle buste paga esibite.

| CREDITORE  | TIPO                                   | IMPORTO DEBITO | ANNO | DEBITORE |
|------------|----------------------------------------|----------------|------|----------|
| ██████████ | Contratto di mutuo + c/c n. 766-725030 | € 161.783,20   | 2009 | Zucco    |

Il debito deriva dal contratto di mutuo mutuo fondiario n.418482, conto corrente n.766 , conto corrente n.725030. Il debito per il mutuo, è stato determinato in seguito alla procedura di Esecuzione Immobiliare RGE n. 107/2017 Tribunale di Catanzaro, dichiarata estinta con provvedimento del 18/09/2020 per compiuta ripartizione. ██████████ ha precisato, con nota del 16 ottobre 2025 (all.7), che il debito residuo complessivo ammonta ad € 161.783,20.

| CREDITORE  | TIPO                                                              | IMPORTO DEBITO | ANNO | DEBITORE |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| ██████████ | Infrazioni al<br>Cds;Tassa aut.;<br>Add.le reg.le com.le<br>Irpef | € 7.205,61     | -    | Zucco    |

Il debito deriva dall'addizionale regionale e comunale all'Irpef inerenti all'anno d'imposta 2010, tasse automobilistiche per gli anni 2005-2007-2008 e contravvenzioni al codice della strada per gli anni 2013-2015-2018 e 2020. In particolare, il credito è stato così precisato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (all.8): 1) **€ 961,82 in privilegio**, di cui € 179,60 in Privilegio Grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.; € 662,08 in Privilegio Grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c.; € 120,14 in Privilegio Grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c.; 2) **€ 6.243,79 in chirografo**.

| CREDITORE  | TIPO                 | IMPORTO DEBITO | ANNO | DEBITORE |
|------------|----------------------|----------------|------|----------|
| ██████████ | TARI+Servizio Idrico | € 2.779,74     | -    | Zucco    |

Il ██████████ ha inviato in data 13 ottobre 2025, una precisazione del credito (all.9) in cui determinava il proprio credito, derivante dalla Tassa sui rifiuti per € 1.835,55 e dal servizio idrico integrato per € 944,19, per un totale complessivo di € 2.779,74.

10

## 5. L'ACCESSO AI DATI DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E ALLE ALTRE BANCHE DAT PUBBLICHE E PRIVATE E LE ALTRE VERIFICHE DEL GESTORE DELLA CRISI.

Lo scrivente, in qualità di gestore della crisi, presa visione della domanda introduttiva e della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dal Sig. Zucco Vincenzo ha eseguito ricerche al fine di riscontrare la veridicità dei dati, presso le banche dati pubbliche più diffuse.

Gli esiti delle ricerche presso l'██████████ e le banche dati della Centrale Rischi della Banca d'Italia, rilevano parziali anomalie o elementi diversi da quelle esposte dai proponenti.

L'estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione riporta, un'esposizione debitoria superiore a quella indicata dal proponente; dalla visura della Centrale Rischi della Banca d'Italia, emergono posizioni per le quali sono riportate segnalazioni a sofferenza.

Anche dall'analisi del cassetto fiscale cui è stata data autorizzazione al Gestore, emergono comunicazioni d'irregolarità mentre non risultano stipulati atti negli ultimi cinque anni estranei a

quanto dichiarato dal debitore.

Dalla documentazione allegata in atti dal debitore e dalle indagini eseguite dal gestore, ad oggi si riscontra che la ██████████, ha fatto ricorso per ingiunzione dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro in data 09/03/2023, per il riconoscimento del credito di € 2.237,11. Tale credito è stato determinato, dopo aver sottratto dalla somma dovuta per prelievi e oneri (€ 3.367,93), quanto complessivamente rimborsato dal sig.

Zucco (€ 1.317,93), aumentato degli interessi di mora maturati per ritardati pagamenti (€ 187,11).

Il Giudice ha intimato al sig. Zucco, il pagamento delle seguenti somme:

€ 2.237,11 per capitale; € 76,00 per anticipazioni liquidate nel d.i.; € 291,82 per compensi professionali, rimborsi spese ed oneri come per legge, liquidati nel d.i.; € 13,78 per pagamento copie conformi; € 27,81 per spese di notifica del d.i., per un totale complessivo di € 2.646,52.

## 6. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento e quella acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto nel corso delle sessioni tenutesi e dei successivi scambi di corrispondenza, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento del Signor Zucco.

Le cause che hanno condotto il ricorrente alla situazione di sovra indebitamento attuale sono da individuare nell'indebitamento progressivo.

In particolare, il ricorrente nel contrarre i debiti, non si indebitava con la consapevolezza di non poterli adempiere, anzi, otteneva finanziamenti attraverso i quali estingueva quelli precedenti, trattenendo la differenza necessaria a far fronte alle esigenze familiari del momento, ma aumentando al tempo stesso la rata “sostenibile”.

L'utilizzo di prodotti finanziari che inducevano il cliente a far uso inconsapevole del credito al consumo, il ricorso a numerosi finanziamenti con conseguente pagamento di penali ed interessi, l'applicazione di condizioni non propriamente vantaggiose, contribuivano alla crescita esponenziale del monte debito.

Emerge con chiarezza dalle verifiche effettuate che i pagamenti sono stati regolari; pertanto, lo scrivente ritiene che l'indebitamento iniziale con gli istituti di credito sia stato contratto nella prospettiva plausibile di poterne sostenere il carico.

L'indebitamento principale, per il caso che qui ci occupa, trae spunto dai finanziamenti chiesti ed ottenuti dal sig. Zucco per pagare i precedenti debiti, per far fronte alle crescenti esigenze del nucleo familiare e per sostenere le spese sanitarie, visti i suoi gravi problemi di salute.

Il Gestore ritiene utile indagare anche il c.d. “*merito creditorio*” degli istituti eroganti.

Dalla ricostruzione sopra esposta è innegabile che gli istituti di credito fossero consapevoli del progressivo aumento del debito del ricorrente, a fronte delle richieste di linee di credito fatte dallo stesso per pagare preesistenti debiti, ignorando la situazione finanziaria e patrimoniale già fortemente in crisi che non avrebbero dovuto proporgli ed accordargli finanziamenti e mutui fondiari. Come è noto, nella prassi commerciale relativa ai contratti di mutuo e finanziamento, infatti, il rapporto rata/reddito non deve mai superare il 30-35% del reddito netto mensile dei richiedenti.

Nella fattispecie in esame, tale valutazione è stata certamente superficiale, poiché gli istituti, che hanno erogato i finanziamenti o aperto linee di credito, non potevano non conoscere l'esistenza e la consistenza dei finanziamenti concessi in precedenza e avrebbero dovuto con attenzione calcolare la sostenibilità della rata in rapporto alle necessità per la sopravvivenza del nucleo familiare.

Tuttavia, è da escludere che il sig. Zucco abbia usato i prestiti per futili motivi; non vi è dubbio che quella minima parte che questi tratteneva per sé (in quanto la restante era destinata all'estinzione dei precedenti prestiti) veniva utilizzata per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia.

## 7. INESISTENZA DI ATTI IN FRODE DEL DEBITORE

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di “atti in frode” si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occupato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Ciò consente di poter evidenziare che non vi è stata colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Con riferimento al requisito dell'assenza di colpa grave, i Gestori della Crisi sono chiamati a tagliare se il debitore abbia fatto ricorso al credito con un sufficiente grado di prudenza, contraendo obbligazioni compatibili con la propria capacità reddituale, anche tenuto conto delle necessità del proprio nucleo familiare e della relativa capacità di spesa: il debitore può, infatti, accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore solo se la consistenza del suo patrimonio e delle sue finanze era tale da consentirgli l'assunzione di debiti nella ragionevole prospettiva di potervi farvi fronte, o se la situazione di sovraindebitamento che, ciò nonostante, si è verificata sia causalmente riconducibile alla sopravvenienza di eventi imprevedibili *ex ante* secondo uno standard medio di diligenza.

E' pertanto possibile evincere, dall'esame della documentazione depositata con la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dalle risultanze delle banche dati e dai documenti e informazioni reperiti direttamente dallo scrivente, che il Signor Zucco non abbia posto in essere atti in frode ai propri creditori e non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle

adempiere. Come si vedrà in seguito, la situazione debitoria è maturata in conseguenza di una esposizione finanziaria sempre maggiore, conseguente al reiterato tentativo di consolidare la precedente debitoria con un nuovo finanziamento ottenuto di volta in volta.

Il debito pertanto era generato da finanziamenti attraverso i quali si estinguevano finanziamenti precedenti, trattenendo la differenza necessaria a far fronte alle esigenze familiari del momento.

Il sig. Zucco nell'anno 1992, non avendo le disponibilità finanziarie necessarie per arredare la propria casa, ha dovuto ricorrere ad un finanziamento di 10 milioni di lire, concesso da [REDACTED].

A compromettere ancora di più la posizione finanziaria, è stata una grave crisi coniugale che ha avuto inizio dopo la nascita della prima figlia, avvenuta nell'anno 1993, quando la moglie ha iniziato a soffrire di stati depressivi, per cui si è reso necessario sottoporla a visite mediche specialistiche anche fuori regione, dovendo perciò sostenere spese impreviste. In data 20/09/2009 con sentenza del Tribunale di Catanzaro, veniva sciolto il matrimonio ed il Tribunale ordinava al Sig. Zucco il versamento di un assegno di mantenimento mensile di € 400,00, da dividere equamente tra la figlia ed ex coniuge. In seguito, il sig. Zucco con la nuova compagna, aveva un figlio nell'anno 2007 ed una seconda figlia nel 2012. Il sig. Zucco con la crescita della sua famiglia, contraeva un mutuo di € 140.000,00 con la BNL di Catanzaro, per l'acquisto di un immobile del valore di € 110.000,00. Negli anni, non riuscendo a pagare le rate del debito e, avendo anche necessità di liquidità, ricorre ad un finanziamento di € 15.000,00 concesso da Santander. Successivamente per saldare il debito con Santander e per avere liquidità necessaria al mantenimento della famiglia, chiede ed ottiene un finanziamento da Futuro SpA e da IBL Banca entrambi di € 44.160, da rimborsare con una rata di € 368,00 mensile per ciascun finanziamento; il rimborso è automatico uno con la cessione del quinto dello stipendio e, l'altro, con la delegazione.

Nonostante tali notevoli sforzi, nell'anno 2020 la banca BNL, attraverso la procedura esecutiva prevista dalla normativa vigente, vendeva l'immobile pignorato all'asta e, il Sig. Zucco è stato costretto a vivere in una casa in affitto, pagando € 550,00 mensili. Nel frattempo, a peggiorare ancora di più la sua situazione finanziaria, sopraggiungono i problemi di salute del sig. Zucco; lo stesso è affetto da "Cardiopatia" e da "Spondilite Anchilosante", per cui è costretto a rivolgersi ad alcuni ospedali fuori regione, e ciò ha comportato ulteriori esborsi di denaro. Anche il figlio del sig. Zucco ha seri problemi di salute, infatti, la commissione medica dell'Inps ha riconosciuto un'invalidità in quanto affetto da "Disturbo misto dell'apprendimento, sindrome depressiva".

Tali circostanze, confermate dal sig. Zucco sia in sede di deposito della domanda nonché durante gli incontri svoltisi, hanno determinato lo stato di sovraindebitamento in cui versa attualmente il signor Zucco e, di conseguenza, a non essere più in grado di far fronte alle obbligazioni assunte in precedenza.

## 8. MERITEVOLEZZA

In ordine alla meritevolezza, quale presupposto di ammissibilità al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, occorre prendere atto delle modifiche alla Legge n. 3/2012 introdotte dalla Legge n. 176/2020.

Innanzitutto, secondo quanto previsto dall'art. 69, comma 1 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), tra i presupposti di accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode” ritenendo invece irrilevanti, ai fini dell'ammissibilità del piano, le situazioni debitorie causate da colpa lieve o lievissima.

Pertanto, la meritevolezza, per interpretazione dominante, dovrà essere esclusa solo nei casi ove si accerterà che l'indebitamento è stato causato con colpa grave, ossia comportamenti dolosi o con frode (cfr. Trib. Roma 23/1Z/2019: gli atti di frode non sono quelli previsti dall'art.

173 Legge Fallimentare; sono invece tutti gli atti fraudolenti revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c. e “gli atti volutamente depauperativi, tali cioè da rendere inaffidabile la ricostruzione del patrimonio operata dall' OCC, che avrebbe consistenza diversa da quella rappresentata e dunque sostanzialmente gli atti per i quali l' art. 16 della Legge n. 3/2012 commina una sanzione penale (al debitore che “ *al fine di ottenere l' accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell' attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti* “e che rendono di conseguenza impossibile aprire una seria liquidazione. Peraltro, fino all'intervento della legge n.176/20 la meritevolezza era una circostanza verificata dal Giudice in sede di omologa ex art. 12 bis L. 3/2012.

Nella precedente previsione dell'art. 12-bis, legge n. 3/2012, l'omologazione del piano era esclusa ogni qualvolta il consumatore avesse assunto “obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” ovvero quando avesse “colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”. Ora invece, dopo la legge n. 176 sopra citata, la meritevolezza, “ridimensionata” alle ipotesi di colpa grave, malafede o frode, è divenuta un presupposto di ammissibilità della procedura ai sensi dell'art. 69 comma 1 D.Lgs 12 gennaio 2019.

Nel caso di specie, il comportamento tenuto dal Sig. Zucco, così come delineato precedentemente, non può in alcun modo ricadere, a parere dello scrivente, nelle ipotesi previste dall'art. 69 comma 1, CCII.

Infatti, l'attuale stato di sovraindebitamento del ricorrente è stato causato dalle varie vicissitudini personali e non da colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni.

Con riferimento all'introduzione delle nuove disposizioni, ne emerge, un rinnovato favor legislativo per l'accesso all'istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto in maniera particolarmente elastica ed estensiva.

Dall'analisi qualitativa della situazione debitoria maturata dal Sig. Zucco non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento delle spese di sostentamento della vita familiare e, anche qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa lieve, in ogni caso, dal tenore del nuovo dall'art. 69 CCII, va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano. Come già ricordato il Sig. Zucco ha fatto ricorso **al credito al consumo** contraendo prestiti nei confronti di finanziarie e/o banche solamente per esigenza di carattere familiare e di sostentamento della sua famiglia. Dal confronto del patrimonio prontamente liquidabile per far fronte al debito (sempre costituito solo ed esclusivamente dallo stipendio del sig. Zucco), è agevole rilevare, che la situazione di sovraindebitamento esiste oggi, come esisteva già quando questi ha fatto ricorso al credito al consumo. Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che vi sia stato sempre un forte squilibrio finanziario, ovvero la chiara e palese incapacità di far fronte al flusso delle uscite monetarie con le proprie entrate correnti, atteso che non vi erano redditi sufficienti oltre il minimo vitale, per poter onorare i debiti contratti, soprattutto anche in conseguenza della decadenza dal beneficio del termine che determinava situazioni debitorie non più estinguibili mediante un pagamento rateale.

## 9. SINTESI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il Sig. Zucco, in ottemperanza agli artt. 66 e seguenti del CCII propone un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio.

Ai sensi dell'art. 66 — 3° comma del CCII, la proposta prevede il soddisfacimento dei creditori sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.

In considerazione della sua scarsa disponibilità finanziaria, al netto delle spese occorrenti al sostentamento suo e quello della sua famiglia, il Sig. Zucco avrebbe la possibilità di destinare al servizio del debito la complessiva somma mensile di € 460,00. Propone quindi **di versare** la somma complessiva di € 45.669,80 mediante n. 100 rate mensili in un arco temporale quindi di circa 8 anni.

Il d.m. n. 202/2014 prevede che, prima dell'inizio dell'attività, venga raggiunto un accordo sul compenso dovuto all'O.C.C. che dovrà essere reso successivamente noto ai creditori.

A tal fine è stato calcolato un compenso totale di euro 2.281,00, (all.10).

Per quanto riguarda il piano del consumatore va anzitutto rilevato che i crediti assistiti da privilegio vanno integralmente soddisfatti atteso che questi “....devono essere soddisfatti integralmente e/o ricevere il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione”.

Orbene i pagamenti saranno effettuati secondo l’ordine indicato nel piano del consumatore provvedendo al pagamento delle spese in prededuzione e di quelle in privilegio. Negli anni successivi appare equa e giusta la distribuzione proposta nel piano del consumatore tenendo conto dei privilegi e del grado di incidenza.

Di seguito la tabella contenente gli importi da corrispondere per le spese in prededuzione e quelle per soddisfare i creditori muniti di privilegio.

#### Debiti prededucibili

| CREDITORE | TIPO         | IMPORTO A DEBITO | PERCENTUALE SODDISFAZIONE | IMPORTO PROPOSTA |
|-----------|--------------|------------------|---------------------------|------------------|
| ████      | Prededuzione | € 2.281,00       | 100%                      | € 2.281,00       |

#### Debiti privilegiati

| CREDITORE  | TIPO                                           | IMPORTO A DEBITO | PERCENTUALE SODDISFAZIONE | IMPORTO PROPOSTA |
|------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| ██████████ | Credito munito di privilegio ex art. 2752 c.c. | € 961,82         | 100%                      | € 961,82         |
| ██████████ | Credito munito di privilegio ex art. 2752 c.c. | € 2.779,74       | 100%                      | € 2.779,74       |

Il piano di pagamento rateale dei crediti prededucibili pari ad € 2.281,00, è dato dalla seguente tabella:

#### CREDITI PREDEDUCIBILI- Rate da n. 1 a 5

| RATA | DEBITO RESIDUO € | IMPORTO CORRISPOSTO € |
|------|------------------|-----------------------|
| 1    | 2.281,00         | 460,00                |
| 2    | 1.821,00         | 460,00                |
| 3    | 1.361,00         | 460,00                |
| 4    | 901,00           | 460,00                |
| 5    | 441,00           | 441,00                |

Successivamente, il sig. Zucco andrà a soddisfare i crediti muniti di privilegio, per i quali è prevista

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA  
soddisfazione integrale al 100% per un debito di € 3.741,56; inizierà con la rata n. 5, destinando l'importo  
residuo di € 19,00 dal soddisfo dei crediti prededucibili, secondo la tabella seguente:

**CREDITI PRIVILEGIATI- Rate da n. 5 a 14**

| <b>RATA</b> | <b>DEBITO RESIDUO €</b> | <b>IMPORTO CORRISPOSTO €</b> |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 5           | 3.741,56                | 19,00                        |
| 6           | 3.722,56                | 460,00                       |
| 7           | 3.262,56                | 460,00                       |
| 8           | 2.802,56                | 460,00                       |
| 9           | 2.342,56                | 460,00                       |
| 10          | 1.882,56                | 460,00                       |
| 11          | 1.422,56                | 460,00                       |
| 12          | 962,56                  | 460,00                       |
| 13          | 502,56                  | 460,00                       |
| 14          | 42,56                   | 42,56                        |

Successivamente ai creditori in privilegio, il sig. Zucco andrà a pagare le società di finanziamento (creditori chirografari), per i quali è prevista soddisfazione pari al 20% per una debitoria di € 38.398,48, anche per il credito chirografo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è prevista soddisfazione pari al 20% per un importo di € 1.248,76, per un totale complessivo di € 39.647,24, come da tabella che segue:

| CREDITORE  | IMPORTO A DEBITO | PERCENTUALE SUL TOTALE DEBITO | IMPORTO PROPOSTA | PERCENTUALE SODDISFAZIONE DEL DEBITO |
|------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| [REDACTED] | € 16.194,05      | 9,04 %                        | € 3.238,81       | 20,00%                               |
| [REDACTED] | € 11.778,05      | 6,87%                         | € 2.355,61       | 20,00%                               |
| [REDACTED] | € 2.237,11       | 1,50%                         | € 447,42         | 20,00%                               |
| [REDACTED] | € 161.783,20     | 79,52%                        | € 32.356,64      | 20,00%                               |
| [REDACTED] | € 6.243,79       | 3,07%                         | € 1.248,76       | 20,00%                               |

Mantenendo l'abbattimento del 20% previsto per il credito chirografo e con gli stessi importi previsti nel piano, il debito si estingue in meno rate ed in minor tempo.

Con la rata n. 14 inizierà a pagare i creditori chirografari, destinando l'importo residuo di € 417,44 dal soddisfo dei creditori privilegiati, come da tabella seguente:

**CREDITI IN CHIROGRAFO- Rata n. 14**

| CREDITORE  | IMPORTO<br>RATA<br>MENSILE | DURATA | IMPORTO CORRISPOSTO |
|------------|----------------------------|--------|---------------------|
| [REDACTED] | € 37,74                    | 1 mese | € 37,74             |
| [REDACTED] | € 28,68                    | 1 mese | € 28,68             |
| [REDACTED] | € 6,26                     | 1 mese | € 6,26              |
| [REDACTED] | € 331,95                   | 1 mese | € 331,95            |
| [REDACTED] | € 12,81                    | 1 mese | € 12,81             |

Con 73 successive rate continuerà a pagare i creditori chirografari, secondo la tabella che segue:

**CREDITI IN CHIROGRAFO- Rata n. 15-87**

| CREDITORE  | IMPORTO<br>RATA MENSILE | DURATA  | IMPORTO CORRISPOSTO |
|------------|-------------------------|---------|---------------------|
| [REDACTED] | € 41,67                 | 73 mesi | € 3.041,34          |
| [REDACTED] | € 31,66                 | 73 mesi | € 2.311,34          |
| [REDACTED] | € 6,04                  | 73 mesi | € 441,16            |
| [REDACTED] | € 366,48                | 73 mesi | € 26.753,40         |
| [REDACTED] | € 14,15                 | 73 mesi | € 1.032,76          |

**CREDITI IN CHIROGRAFO- Rata n. 88-91**

| CREDITORE  | IMPORTO RATA MENSILE | DURATA | IMPORTO CORRISPOSTO |
|------------|----------------------|--------|---------------------|
| [REDACTED] | € 39,93              | 4 mesi | € 159,73            |
| [REDACTED] | € 3,90               | 4 mesi | € 15,59             |
| [REDACTED] | € 396,30             | 4 mesi | € 1.585,20          |
| [REDACTED] | € 19,87              | 4 mesi | € 79,48             |

**CREDITI IN CHIROGRAFO- Rata n. 92-99**

| CREDITORE  | IMPORTO RATA MENSILE | DURATA | IMPORTO CORRISPOSTO |
|------------|----------------------|--------|---------------------|
| [REDACTED] | € 446,20             | 8 mesi | € 3.569,60          |
| [REDACTED] | € 13,80              | 8 mesi | € 110,40            |

Con la rata n. 100 di euro 129.80, il sig. Zucco andrà ad estinguere tutti i debiti, come da tabella che segue:

**CREDITI IN CHIROGRAFO- Rata n. 100**

| CREDITORE  | IMPORTO RATA MENSILE | DURATA | IMPORTO CORRISPOSTO |
|------------|----------------------|--------|---------------------|
| [REDACTED] | € 116,49             | 1 mese | € 116,49            |
| [REDACTED] | € 13,31              | 1 mese | € 13,31             |

## 10. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

La documentazione fornita dal sig. Zucco, seppur in tempi molto dilazionati, ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente e, la documentazione depositata risulta attendibile, in quanto ha trovato riscontro con gli accessi effettuati dal gestore.

La proposta formulata dall'istante mette a disposizione del piano, **una rata mensile di € 460,00 per una durata di circa 8,3 anni.** A questo proposito, il gestore ritiene che tale rata sia sostenibile dal sig. Zucco.

La rata di € 460,00 è pienamente sostenibile dal sig. Zucco in quanto incide per circa il 24% sullo stipendio medio calcolato del proponente.

Il piano pare dunque pienamente sostenibile e ben strutturato, considerando uno stipendio medio netto di € 1.900,00 a cui bisogna aggiungere un assegno Unico di € 500,00, e la tabella delle spese medie che prevedono un costo mensile di € 1.600,00 per il fabbisogno primario della famiglia.

Il piano soddisfa anche un'espressa richiesta del gestore inerente un "*marginе economico*". Ed infatti come emerge dalla tabella che segue il piano garantisce anche l'esistenza di un margine economico.

21

| Stipendio medio +<br>Assegno per figli | Fabbisogno familiare | Rata piano | Margine economico in<br>caso di imprevisti |
|----------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------|
| € 2.400,00                             | € 1.600,00           | € 460,00   | € 340,00                                   |

Lo scrivente ritiene che nel piano del consumatore, non può non essere lasciato un margine economico per la famiglia. Questo margine non solo consente di poter far fronte ad eventuali imprevisti, ma offre l'opportunità ai proponenti di accantonare le somme ed avere con un risparmio meditato nel tempo, la possibilità di crearsi un piccolo fondo cui poter attingere in caso di estrema necessità.

Giova ricordare che il sig. Zucco si è indebitato per far fronte ai bisogni primari della famiglia, in quanto si è trovato improvvisamente privo di qualsiasi risorsa economica.

Lasciare un margine come quello esposto sopra, consente alla famiglia Zucco non solo di tutelarsi da eventi imprevisti ma assicura anche gli stessi creditori al rispetto degli impegni presi.

Inoltre, considerando che la soglia di povertà assoluta indicata dall'Istat per l'anno 2022 riferita al Mezzogiorno d'Italia, ammonterebbe ad € 1.769,86 quale spesa mediana mensile ed € 2.118,05 quale spesa media mensile, per un nucleo familiare composto da 4 persone,

di cui 2 maggiorenni e 2 minorenni nella fascia di età 11-17, l'esistenza di questo margine economico consente alla famiglia Zucco di proseguire una vita dignitosa ripianando i propri debiti.

Il piano del consumatore inoltre offre anche ulteriori garanzie a proprio sostegno ed in particolare: 1) Il TFR che il sig. Zucco sta comunque maturando e che maturerà nel corso dell'intero piano; 2) Il figlio maggiore del sig. Zucco, percepisce un assegno d'invalidità per cui non grava totalmente sul padre; 3) La moglie ha già un contratto a tempo determinato che potrebbe riconfermarsi nel tempo, riuscendo, anche se in minima parte, a contribuire alle spese familiari.

In conclusione, il gestore ritiene che il piano sia fattibile e pienamente sostenibile dal sig. Zucco. L'importo complessivo che la famiglia andrebbe a corrispondere è pari ad **€ 45.669,80** atteso che i crediti muniti di privilegio ed in prededuzione saranno soddisfatti al 100%, mentre per i chirografi, è previsto un soddisfo del 20%. Ritenuta sostenibile e fattibile la proposta, va dunque analizzata la sua convenienza rispetto alla liquidazione dei beni degli istanti.

Il sig. Zucco non ha alcun bene di proprietà, se non un'autovettura di irrilevante valore, e pertanto, l'alternativa liquidatoria andrebbe valutata solo ed esclusivamente con il suo stipendio.

Nella fattispecie in esame l'unico bene aggredibile del sig. Zucco è appunto il proprio stipendio già oggetto di pignoramento presso terzi.

Alla luce di tutto quanto appena esposto la proposta dell'istante di corrispondere un importo mensile di € 460,00 appare certamente più conveniente. Ogni piano di ristrutturazione omologato rende necessaria una successiva fase di esecuzione, sotto il controllo dell'OCC ex art. 71 CCII e salva la revoca in caso di inadempimento o nell'ipotesi in cui il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile la modifica ex art. 72 CCII.

Allo stato non sono quindi ravvisabili concrete ragioni per ritenere che i creditori sarebbero soddisfatti in misura maggiore in caso di alternativa liquidatoria, posto che, l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, ha carattere concorsuale e universale (salve solo le esclusioni ex art. 268 comma quarto CCII), con spossessamento del debitore e inefficacia di pagamenti effettuati in violazione della par condicio.

## 11. MERITO CREDITIZIO DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO IL FINANZIAMENTO

Ai sensi dell'art. 68 comma 3 del CCII, il gestore della crisi deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Il grado di colpa del consumatore, da valutarsi ai fini dell'accesso alla procedura, è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio, essendo quest'ultimo tenuto a compiere con diligenza 124 bis T.U.B., al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza. Non sussiste la condizione ostativa della colpa grave, alla luce della previsione dell'art. 69, comma 2, CCII, quando il consumatore abbia riposto un ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati, laddove essi siano tenuti a compiere i controlli previsti dall'art. 124 T.U.B. al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza.

La preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata altresì dalle norme del t.u. bancario (124-bis in materia di credito ai consumatori e 120-undecies in materia di credito immobiliare ai consumatori), deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) ed ispirata alla clausola generale della “*buona fede precontrattuale*” (art. 1337 c.c.).

Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito.

La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate ed opportunamente verificate.

Ai fini della valutazione del merito di credito del cliente, i finanziatori devono tener conto, tra l'altro, della capacità reddituale del consumatore, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore.

Il primo mutuo venne concesso nell'anno 2009 dalla [REDACTED] per l'acquisto della prima casa; nell'anno 2020, in seguito all'inadempienza contrattuale del Sig. Zucco, lo stesso istituto di credito, attraverso la procedura esecutiva prevista dalla normativa vigente, ha venduto l'immobile pignorato all'asta:

Importo totale del credito: € 140.000,00

Data erogazione: 31/03/2009

Durata del contratto: 35 anni

Importo delle rate mensili: € 637,81

Numero delle rate: 420

|                                                                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (A) Assegno sociale                                                                                                                    | 442,72   |
| Componenti del nucleo familiare                                                                                                        | 4        |
| (B) Parametro di equivalenza ISEE (Nucleo 4 persone)                                                                                   | 2,46     |
| (C) Maggiorazione per figlio con disabilità                                                                                            | 0,5      |
| (D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A<br>x (B + C) = D<br>€. 442,72 x (2,46 + 0.5) = €. 1.310,45 | 1.310,45 |
| (E) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (12 mensilità)                                                               | 1.900,00 |
| (F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti                                                                                         | -        |
| (G) Rata massima mensile del finanziamento (E- D -F)                                                                                   | 589,55   |
| (H) Rata mensile del finanziamento concesso                                                                                            | 637,81   |
| (I) G-H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento                                                               | -48,26   |

Il secondo finanziamento in ordine temporale è stato concesso da [REDACTED], credito successivamente ceduto a [REDACTED]:

Importo totale del credito: € 31.488,25

Data erogazione: 31/08/2018

Durata del contratto: 120 mesi

Importo delle rate mensili: € 368,00

Importo totale dovuto: € 44.160,00

|                                                                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (A) Assegno sociale                                                                                                                    | 490,75   |
| Componenti del nucleo familiare                                                                                                        | 4        |
| (B) Parametro di equivalenza ISEE (Nucleo 4 persone)                                                                                   | 2,46     |
| (C) Maggiorazione per figlio con disabilità                                                                                            | 0,5      |
| (D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A<br>x (B + C) = D<br>€. 490,75 x (2,46 + 0.5) = €. 1.452,62 | 1.452,62 |
| (E) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (12 mensilità)                                                               | 1.900,00 |
| (F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti                                                                                         | 637,81   |
| (G) Rata massima mensile del finanziamento (E- D -F)                                                                                   | -190,43  |
| (H) Rata mensile del finanziamento concesso                                                                                            | 368,00   |
| (I) G-H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento                                                               | -558,43  |

Il terzo finanziamento è stato concesso da IBL Banca SpA,:

Importo totale del credito: € 33.000,71

Data erogazione: 13/03/2019

Durata del contratto: 120 mesi

Importo delle rate mensili: € 368,00

Importo totale dovuto: € 44.160,00

|                                                                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (A) Assegno sociale                                                                                                                  | 496,16   |
| Componenti del nucleo familiare                                                                                                      | 4        |
| (B) Parametro di equivalenza ISEE (Nucleo 4 persone)                                                                                 | 2,46     |
| (C) Maggiorazione per figlio con disabilità                                                                                          | 0,5      |
| (D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A<br>x (B + C) = D<br>€ 496,16 x (2,46 + 0.5) = € 1.468,63 | 1.468,63 |
| (E) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (12 mensilità)                                                             | 1.900,00 |
| (F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti                                                                                       | 1.005,81 |
| (G) Rata massima mensile del finanziamento (E- D -F)                                                                                 | -574,44  |
| (H) Rata mensile del finanziamento concesso                                                                                          | 368,00   |
| (I) G-H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento                                                             | -942,44  |

È parere dello scrivente che in tutti e tre i casi il soggetto finanziatore non abbia considerato il merito creditizio del debitore, basandosi unicamente sulla garanzia del credito data dalla cessione del quinto dello stipendio del Sig. Zucco, in quanto dipendente a tempo indeterminato della **Regione Calabria**.

Da una interpretazione letterale degli artt. art. 9 co. 3 lett. e 12 bis co. 3 bis L. 3/12, prima e adesso dell'art. 69 comma 2 del CCII, nonché del richiamato art. 124 bis T.U.B., discende come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore. Tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma del T.U.B., formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le banche e le società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano i più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018).

Tra l'altro, la riforma di cui sopra ha raccolto l'elaborazione giurisprudenziale, stabilendo al nuovo comma 2 dell'art. 69 del CCII che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis T.U.B. precluda la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, in un'ottica deflattiva dall'eco vagamente punitiva per il creditore

negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine.

## **12. IL GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA**

Lo scrivente Gestore della Crisi, ai fini del perfezionamento della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, è tenuto a rilasciare un giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi dell'art. 68, 2 comma lett. c) del CCII.

Per maggior comodità dell'Organo Giudicante e dei Creditori, si faccia riferimento all'allegato 2) del ricorso.

A conclusione della presente relazione e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto Gestore della Crisi nominato dall'OCC di Catanzaro.

### **RILEVATO**

- che è stata esaminata la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e seguenti del CCII e che prevede da parte del Sig. Zucco il pagamento dei creditori così come puntualmente analizzato e riportato;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano come proposto ai creditori;

### **ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO**

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 68, 2 comma lett. c) del Codice della crisi e dell'insolvenza.

### **13.GIUDIZIO FINALE SULLA DOMANDA DEL RICORRENTE E SUL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che preveda il pagamento di una rata mensile che permetta di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

È stata anche presa in considerazione l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio dei debitori e questa simulazione è risultata nel complesso meno conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore con riferimento alla tempistica dei pagamenti che si andrebbero ad eseguire in favore dei creditori. Con l'omologazione del Piano il ricorrente Sig. Zucco Vincenzo provvederà al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.

#### **ATTESTAZIONE**

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Gregorio Tassoni, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catanzaro e al Registro dei Revisori Contabili,

#### **ESAMINATI**

27

---

- i documenti messi a disposizione dal ricorrente Sig. Zucco Vincenzo e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto dal ricorrente;

#### **ATTESTA**

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del di ristrutturazione dei debiti Consumatore ex art. 67 e seguenti del CCII.

Con perfetta osservanza

Catanzaro lì, 04/12/2025

Il Professionista incaricato

Dott. Gregorio Tassoni

Allegati:

1. Istanza di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
2. Relazione per la ristrutturazione dei debiti del consumatore;
3. Certificazione Unica degli anni 2020-2021-2022-2023-2024;
4. Precisazione del credito di [REDACTED];
5. Precisazione del credito di [REDACTED];
6. Precisazione del credito di [REDACTED];
7. Precisazione del credito di [REDACTED];
8. Precisazione del credito di [REDACTED];
9. Precisazione del credito del [REDACTED]
10. Provvedimento [REDACTED] per la determinazione del compenso;